

REGOLAMENTO (CEE) N. 3122/85 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 1985

che completa il regolamento (CEE) n. 1859/82, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee e in particolare l'articolo 396,

considerando che l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82 della Commissione del 12 luglio 1982 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3368/84 ⁽²⁾, deve essere completato, per i nuovi stati membri, con l'indicazione del numero di aziende contabili per circoscrizione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82, la tabella è così completata :

Numero d'ordine	Designazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili				
		Esercizi contabili				
		1986	1987	1988	1989	1990 e seguenti
	SPAGNA					
500	Galicia	600				
505	Asturias	350				
510	Cantabria	250				
515	Pais Vasco	400				
520	Navarra	450				
525	La Rioja	400				
530	Aragón	650				
535	Cataluña	650				
540	Baleares	300				
545	Castilla-León	2 000				
550	Madrid	300				
555	Castilla-La Mancha	1 400				
560	Comunidad Valenciana	750				
565	Murcia	400				
570	Extremadura	800				
575	Andalucía	2 000				
580	Canarias	300				
	Totale Spagna	12 000	12 000	13 000	14 000	15 000

⁽¹⁾ GU n. L 205 del 13. 7. 1982, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 313 dell'1. 12. 1984, pag. 40.

Numero d'ordine	Designazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili				
		Esercizi contabili				
		1986	1987	1988	1989	1990 e seguenti
610	PORTOGALLO Entre Douro e Minho e da Beira Litoral	500				
620	Trás-os-Montes e da Beira Interior	300				
630	Ribatejo-Oeste	500				
640	Alentejo e do Algarve	300				
650	Açores e da Madeira	200				
	Totale Portogallo	1 800	2 100	2 400	2 700	3 000

Per gli esercizi contabili successivi al 1986 al ripartizione verrà effettuata in un secondo tempo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986 con riserva di entrata in vigore del trattato relativo all'adesione della Spagna e del Portogallo.

Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente